

della relativa attività“). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00, per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.

4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse stanziare sulla unità previsionale di base (UPB) 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 novembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.11.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 10 novembre 2014, n. 33
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 376

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Approvata in data 18 novembre 2014

Divenuta legge regionale 55/2014 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 71

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano

Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Art. 3 - Commissario

Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Art. 5 - Vigenza degli atti

Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Art. 7 - Municipi

Art. 8 - Contributi statali e regionali

Art. 9 - Disposizioni sui territori montani

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 11 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23

novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Giuncugnano e di Sillano, presentata di comune accordo dai rispettivi Sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 29 luglio 2014, n. 62, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 26 e 27 ottobre 2014 con il seguente esito:

- Comune di Sillano: risposte affermative (SI) voti n. 233; risposte negative (NO) voti n. 124;

- Comune di Giuncugnano: risposte affermative (SI) voti n. 172; risposte negative (NO) voti n. 98;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 405; totale risposte negative (NO) voti n. 220;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Sillano e di Giuncugnano si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Sillano e di Giuncugnano sono piccole realtà che condividono esigenze, bisogni e prospettive territoriali;

4. Al fine di pervenire nel 2015 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Sillano Giuncugnano è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2015 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano;

7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:

a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano;

b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge;

Art. 1

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2015, il Comune di Sillano Giuncugnano, mediante fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano, in Provincia di Lucca.

2. Il territorio del Comune di Sillano Giuncugnano è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Sillano e di Giuncugnano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Sillano Giuncugnano.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Sillano Giuncugnano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano è situata presso la sede dell'estinto Comune di Sillano.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.

Art. 5

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2014 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.

Art. 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Sillano Giuncugnano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Sillano Giuncugnano può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare

l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Sillano Giuncugnano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Sillano Giuncugnano è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dei Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 9

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Sillano Giuncugnano si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti del Comune di Sillano Giuncugnano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Sillano Giuncugnano è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal terzo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 14, comma 27, lettera a).

2. Il Comune di Sillano Giuncugnano continua a far

parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Sillano Giuncugnano. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Sillano Giuncugnano.

4. Il consiglio del Comune di Sillano Giuncugnano provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione stessa; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.

5. Il Comune di Sillano Giuncugnano resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione stessa per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Sillano Giuncugnano le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.

7. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'ambito di dimensione adeguata "Ambito 23" dell'allegato A della l.r. 68/2011, il Comune di Sillano Giuncugnano sostituisce gli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 novembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.11.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 14 luglio 2014, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 luglio 2014, n. 345

Proponente:

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 novembre 2014

Approvata in data 18 novembre 2014

Divenuta legge regionale 54/2014 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Ricorsi

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. 46/2013 - dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

SEGUE ALLEGATO